



DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

(ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 39/2013 – soggetta a pubblicazione ex D.Lgs. n. 33/2013)

Io sottoscritto **ADRIANO PRANDELLI**

nato a Brescia il 10/10/1977 con riferimento all'incarico di **CONSIGLIERE** dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Brescia

ai sensi delle disposizioni di cui gli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. 45/2000

D I C H I A R O

A) Assenza di cause di inconferibilità

☒ Di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, riportati alla Nota 1 (art. 3, comma 1, lett.c.), del D.Lgs. n. 39/2013);

☐ Di essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, riportati alla Nota 1 (art. 3, comma 1, lett.c.), del D.Lgs. n. 39/2013);

B) Assenza di cause di incompatibilità

Di essere consapevole che il presente incarico attribuito è incompatibile con le situazioni previste:

- Dall'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 39/2013
- Dall'art. 12, commi 1 e 2 del D.Lgs. 39/2013

Riepilogati nella **Nota 2**

Brescia, 24/09/2025

Firma

(SOTTOSCRITTO IN ORIGINALE
PRESSO LA SEDE DELL'ORDINE)



ORDINE
DOTTORI AGRONOMI
DOTTORI FORESTALI

BRESCIA

Autorità di vigilanza: Ministero della Giustizia

Nota 1:

Articolo 314 - Peculato

Articolo 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Articolo 316 bis - Malversazione a danno dello Stato

Articolo 316-ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Articolo 317 - Concussione

Articolo 318 - Corruzione per un atto d'ufficio

Articolo 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Articolo 319-ter - Corruzione in atti giudiziari

Articolo 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Articolo 322 - Istigazione alla corruzione

Articolo 322 bis - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Articolo 323 - Abuso d'ufficio

Articolo 325 - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio

Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

Articolo 328 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

Articolo 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica

Articolo 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità

Articolo 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

Articolo 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

Nota 2: D.Lgs. n. 39/2013 - Art. 12 "Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali"

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.